

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 17 gennaio 2007

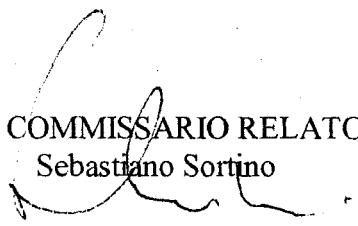
IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



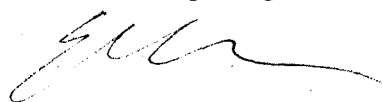
IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



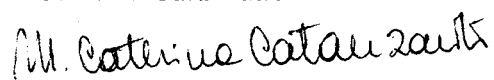
IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 148/06/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1322/FB NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELECAMPIONE TLC") PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 8 marzo 2006 n. Cont. 07/06/DICAM/PROC N.1322/FB, notificato in data 18 aprile 2006, con il quale veniva contestata alla società Radiotelevisione di Campione S.p.A., con sede legale in Campione d'Italia (CO), loc Gioscio ai tennis, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telecampione TLC", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "hot lines" a carattere erotico nei giorni 5, 13, 20 e 26 giugno 2004, nonché nei giorni 11, 19 e 28 luglio 2004 durante tutta la fascia oraria notturna (dalle ore 01:00 alle ore 6:20 circa);

VISTE le memorie giustificative in data 9 maggio 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0020481 dell'11 maggio 2006), con le quali la società in questione dopo aver eccepito la tardività della contestazione in quanto il termine per la notifica della violazione previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, era ampiamente

trascorso al momento della notifica del provvedimento in esame, ha rilevato che la trasmissione oggetto di contestazione, andata in onda in orario notturno, non contiene scene qualificabili come pornografiche, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte;

UDITA la parte in audizione in data 12 luglio 2006, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione del programma, il rappresentante legale della società concessionaria, nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative ha osservato che:

- le immagini trasmesse non hanno natura pornografica in quanto nei programmi oggetto di contestazione non è ravvisabile consumazione di atti sessuali di qualsivoglia genere nè vengono mai mostrate parti intime femminili o maschili o si ha visione di organi sessuali;

- le immagini trasmesse non sono suscettibili di sollecitare nel telespettatore stimoli di natura sessuale o turbamento;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione relativa alla tardività della contestazione in quanto il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 14, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto e in diritto, della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali, esclusivamente competente a svolgere le verifiche e gli accertamenti che il caso richiede, a qualificare la fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS (nel caso di specie l'accertamento della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali dell'8 marzo 2006);

RITENUTO, altresì, di poter accogliere le giustificazioni addotte in sede di audizione in merito alla natura delle immagini trasmesse, in quanto il programma andato in onda, sebbene basato su filmati concernenti la sfera sessuale, per la concreta realizzazione delle immagini non sembra qualificabile come pornografico poichè non reca la *"riproduzione... di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale"* (cfr. Cass. 15 gennaio 1986, in *Riv. Pen.*, 1986, 1053), nè esibizione di *"comportamenti [...] preordinati alla realizzazione dell'atto sessuale"* ovvero *"pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante"* (Cass. 19 marzo 1985, in *Foro it.*, 1986, II, 163);

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente *"Telecampione TLC"* dei messaggi promozionali di servizi *"hot lines"* di cui sopra non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



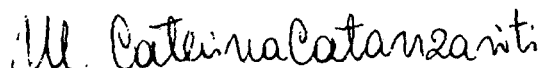
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 173/06/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA 1") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2.2, LETTERA B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 73d/05Segn del 6 aprile 2005 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all’Autorità in data 5 maggio 2005 (prot. n. 2283/RM), relativa alla Risoluzione 13/05 del 5 aprile 2005, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Italia Uno*”, in merito alla trasmissione della fiction della serie “*Grandi domani*”, andata in onda il 28 febbraio 2005 a partire dalle ore 21:00;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 14 giugno 2006, n.22/06/DICAM/N°PROC. 1436/FB, notificato in data 10 luglio 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Italia 1*”, la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2.2, lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver adottato, nel corso della fiction “*Grandi domani*” trasmesso in data 28 febbraio 2005, la segnalazione di idoneità alla fruizione generalizzata anche da parte dei minori non assistiti da adulti (bollino verde) inadeguata ai contenuti del programma recante, a partire dalle ore 22:20, una sequenza non idonea alla visione da parte dei minori;

VISTE le memorie giustificative in data 25 luglio 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 30965 del 26 luglio 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la sequenza oggetto di contestazione non ha nulla di osceno, né reca ostentazione di atti scabrosi né è idonea a suscitare nel telespettatore alcun disagio o repulsione, né ad incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva del minore;
- la sequenza è stata messa in onda al limite della fascia oraria c.d. di “televisione per tutti” (ore 22:20) riducendo sensibilmente la probabilità della presenza di minori all’ascolto;

- la fiction “Grandi domani” è destinata, per argomento ed ambientazione, ad un pubblico giovane, ivi compreso quello dei minori adolescenti (e ciò spiega il bollino verde) ma è privo di interesse per un bambino; rispetto ad un telespettatore in età liceale, ovverosia quantomeno ultratredicenne, le immagini contestate non sono in grado di arrecare alcun danno;

UDITA la parte in audizione in data 12 settembre 2006, nel corso della quale i rappresentanti della società R.T.I. S.p.A., nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- il bollino verde riguarda la valutazione complessiva della puntata e l'emittente non ha ritenuto che una singola scena - peraltro brevissima e del tutto priva di ogni capacità lesiva dell'integrità fisica e psichica, nonché dello sviluppo dei minori - potesse alterare la valutazione dell'intero programma;

- la fiction “Grandi domani” racconta la vita di studenti di età superiore ai diciotto anni e non rappresenta alcuna scena di natura erotica coinvolgente minori né affronta in alcun modo il tema della vita sessuale dei minori;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- la fiction “Grandi domani” racconta la vita di studenti maggiorenni e pertanto non vi si rappresentano scene che coinvolgono minori né morbosità, oscenità od esibizione di organi sessuali;

- la breve sequenza che riguarda l'approccio sessuale tra due giovani non appare idonea a qualificare il programma, nel suo complesso, come inadeguato alla fruizione da parte del pubblico dei minori senza assistenza di adulti;

- l'emittente ha pertanto valutato correttamente il contenuto della fiction adottando un sistema di segnalazione (bollino verde) che attesta l'adeguatezza del programma, nel suo insieme, alla visione da parte del pubblico dei minori;

- la sequenza di cui sopra è andata in onda in prossimità del termine orario della fascia oraria c.d. di “televisione per tutti” (ore 22:20);

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente “Italia Uno”, della fiction “Grandi domani” non integra gli estremi della violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2.2, lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti.

Roma, 5 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



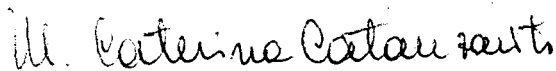
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 176/06/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1466/AN NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE "RETEQUATTRO") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 27 luglio 2006 n. Cont. 41/06/DICAM/PROC. N.1466/AN, notificato in data 18 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retequattro", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il giorno 7 maggio 2006, alle ore 21:32 il film "Gangs of New York" che si caratterizza per la presenza di contenuti di estrema tensione e di scene di violenza, inserite peraltro in un contesto di degrado morale e di odio razziale;

VISTE le memorie giustificative in data 31 agosto 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 34741 del 1 settembre 2006), precisate nell'audizione del 3 ottobre 2006 con le quali la società in questione ha eccepito:

- a) la prevalenza – in virtù del principio di specialità – dell'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 177/2005 (divieto di trasmissione di film sprovvisti di nullaosta alla proiezione pubblica o vietati ai minori di diciotto anni, divieto di trasmissione – anche parziale – di film vietati ai minori di quattordici anni tra le ore 7:00 e le ore 22:30) e del paragrafo 2.4 del Codice Tv e Minori – richiamato dall'articolo 34, comma 3 del medesimo decreto legislativo (adozione da parte delle emittenti di strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione di opere audiovisive, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori, ed inoltre l'obbligo di dare preventivo annuncio nel caso di programmi adatti agli spettatori più piccoli (v. anche par. 2.2, lett a), b) c), del Codice) sul principio generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo Unico (divieto di trasmissione di programmi che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita insistita o efferata);
- b) il conseguimento da parte del *film* del nullaosta alla visione "*per tutti*", delle apposite Commissioni di revisione, evidenziandosi l'identità degli interessi tutelati dall'art. 4, comma 1, lett. b) del Testo unico e dalla disciplina della revisione cinematografica: al proposito, l'attribuzione esclusiva alla pura discrezionalità dell'Autorità della valutazione di un'opera filmica e la sua idoneità ad essere trasmessa in televisione sarebbe suscettibile di confliggere con l'articolo 21 della Carta Costituzionale. Nel caso di trasmissione televisiva di film, il bilanciamento tra tutela dei minori (unici soggetti che secondo la contestazione potrebbero risultare pregiudicati) e libertà d'espressione è già stato compiuto in via diretta dal legislatore, tramite i divieti ed i limiti previsti dall'art. 34 del Testo unico, e dunque, in presenza di univoca disciplina legislativa, non è ipotizzabile l'attribuzione all'Autorità di un generalissimo potere di censura che, sovrapponendosi a quello già riconosciuto alle Commissioni di revisione cinematografica, risulterebbe tale da impedire in via del tutto discrezionale l'accesso di opere, anche di elevato e riconosciuto valore artistico, al mezzo televisivo. La ravvisata contrarietà del film "*Gangs of New York*" ai principi invocati dall'Ufficio (ripudio della violenza, buon costume etc.) è il risultato di una valutazione puramente soggettiva e controvertibile dei contenuti del *film*;
- c) il valore artistico del *film* che ha ricevuto il nulla osta alla proiezione in pubblico da parte delle Commissioni di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, con provvedimento del competente Ministero in data 21 gennaio 2003 "*senza alcun divieto o limitazione alla visione da parte di minori*" presumibilmente in considerazione del suo elevato valore artistico;
- d) le precauzioni adottate dall'emittente in relazione alla trasmissione del *film* medesimo, conformi a quanto previsto dall'articolo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori: il "*bollino rosso*" perennemente in evidenza; il duplice preavviso: a voce, che sconsigliava la visione del *film* ai non adulti e il

cartello scritto che ribadiva che la visione del film era “*strettamente riservata ad un pubblico adulto*”; il *super* scorrevole ad ogni ripresa del film dopo le interruzioni pubblicitarie che ricordava che il film era “*destinato ad un pubblico adulto*”;

- e) la circostanza che sulle altre emittenti dello stesso *network* – in osservanza al disposto del paragrafo 2.2, lett. c) del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, sono stati trasmessi, nella medesima serata, programmi adatti ad una fruizione familiare: la miniserie “Questa è la mia terra” (contrassegnata dal bollino verde) adatta a tutte le età – sull'emittente “*Canale cinque*” e il programma di intrattenimento “*Colorado café live*” sull'emittente “*Italia uno*”;
- f) la circostanza che il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha riconosciuto la corretta applicazione del Codice stesso, affermando che “*si tratta di un film di grande valore artistico adeguatamente segnalato (disclaimer, scritta in sovrimpressione, bollino rosso permanente, valida controprogrammazione)*”;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione di cui ai punti *a)* e *b)* in quanto, secondo l'orientamento costante dell'Autorità il disposto dell'articolo 15, comma 10, della legge 223/90 e conseguentemente oggi dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del Testo unico, può trovare applicazione anche nei confronti dei *film* originariamente destinati al mercato cinematografico e successivamente trasmessi in televisione, per i quali il giudizio di idoneità alla visione da parte dei minori deve essere in qualche modo riformulato dall'Autorità stessa tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al diverso mezzo di diffusione attraverso il quale il *film* è veicolato al pubblico (mezzo televisivo), in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori, come peraltro precisa la stessa Corte di Cassazione nelle citate sentenze nn. 6759/04 e 6760/04;

RITENUTO, viceversa, di poter accogliere le giustificazioni di cui ai punti *c); d); e)* ed *f)*, in quanto sia l'emittente (che ha dato esauriente, ripetuta e preventiva informazione segnalando che il *film* è prevalentemente riservato ad un pubblico adulto) che la concessionaria (che ha offerto sulle altre reti dello stesso *network* una programmazione alternativa fruibile dai minori) hanno osservato, nelle modalità di programmazione del *film*, tutte le disposizioni previste dal Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori” per la trasmissione di un programma inadeguato alla visione da parte dei minori nella fascia oraria di “Televisione per tutti”, oltretutto avente inizio in orario sfalsato rispetto al “Prime time” della generalità delle emittenti (ore 21:32) e che - come è emerso nel corso dell'audizione del 3 ottobre 2006 - lo stesso Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha archiviato il proprio procedimento nei confronti del *film de quo* definendolo “*di grande valore artistico adeguatamente segnalato*”;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Retequattro" del film "Gangs of New York" - in considerazione dell'orario di trasmissione al di fuori della cd. fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" e della presenza del ripetuto avviso preliminare e della rappresentazione iconografica che qualifica il film come sconsigliato alla visione da parte dei minori - non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

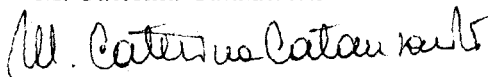


IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 7/07/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA 1") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2.5, LETTERA B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 329h/04 del 17 novembre 2004 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all'Autorità in data 22 novembre 2004 (prot. n. 6961/RM), relativa alla Risoluzione del 16 novembre 2004, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Italia Uno*", in merito alla trasmissione del programma "Mai dire Grande Fratello & Figli", andata in onda il 18 ottobre 2004 a partire dalle ore 21:00;

VISTA la nota prot. n. CTM 337h/04 del 17 novembre 2004 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all'Autorità in data 22 novembre 2004 (prot. n. 6960/RM), relativa alla Risoluzione del 16 novembre 2004, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Italia Uno*", in merito alla trasmissione del programma "Mai dire Grande Fratello & Figli", andata in onda il 25 ottobre 2004 a partire dalle ore 21:00;

VISTA la nota prot. n. CTM 116a/Varie/05 del 14 aprile 2005, pervenuta con allegati all'Autorità in data 21 aprile 2005 (prot. n. 2023/RM) con la quale il *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ha integrato la documentazione inerente la segnalazione relativa alla trasmissione di cui sopra;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.58/06/DICAM/N°PROC. 1431/FB, notificato in data 31 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Italia Uno*", la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2.5, lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, in data 18 e 25 ottobre 2004, il programma "Mai dire Grande Fratello & Figli" durante il quale vengono riproposti dialoghi dai contenuti volgari tratti dal *reality show* "Grande Fratello" nei quali si fa ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità;

VISTE le memorie giustificative in data 15 settembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 37031 del 19 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il programma non ha avallato né legittimato l'uso di un linguaggio volgare ma, al contrario, ha trasmesso agli spettatori un univoco messaggio di deplorazione e di scherno per i comportamenti scurrili e licenziosi dei concorrenti;
- le sequenze oggetto di contestazione non hanno nulla di osceno, né recano ostentazione di atti scabrosi né sono idonee a suscitare nel telespettatore alcun disagio o repulsione, né ad incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva del minore;

- i dialoghi contestati non appaiono tali da ledere la morale, la decenza, la costumatezza o il decoro degli ascoltatori, né appaiono, in concreto, idonei ad arrecare qualsivoglia pregiudizio ai minori;

- le trasmissioni oggetto di contestazione, oltre a non apparire inadatti alla visione da parte di adolescenti, sono state messe in onda fuori dalla fascia protetta, riducendo sensibilmente la probabilità della presenza di minori soli all'ascolto;

UDITA la parte in audizione in data 17 ottobre 2006, nel corso della quale i rappresentanti della società R.T.I. S.p.A., nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- i concorrenti del "Grande Fratello", negli episodi riproposti nella trasmissione "Mai dire Grande Fratello & Figli" oggetto di contestazione, usano certamente un linguaggio colloquiale e talvolta colorito, ma le espressioni utilizzate, pur se di cattivo gusto, non appaiono caratterizzate da oscenità o sconcezza tali da ledere il comune sentimento della decenza e da ispirare disagio in chi ascolta;

- il turpiloquio e la volgarità sono nozioni variabili in funzione del contesto storico, sociale e culturale ed inoltre sono categorie basate su criteri di valutazione del comportamento *morali* e non soltanto *estetici*;

- la trasmissione - che per i suoi contenuti è suscettibile di destare interesse soprattutto in un pubblico adulto capace di coglierne pienamente il carattere satirico con battute sferzanti e uso di doppi sensi - è stata successivamente posticipata e collocata al di fuori della fascia oraria di "televisione per tutti";

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- le espressioni utilizzate nelle trasmissioni oggetto di contestazione non appaiono caratterizzate da oscenità o sconcezza tali da ledere il comune sentimento della decenza;

- talune situazioni grottesche e talvolta di dubbio gusto verificatesi nel corso del *reality show* "Grande Fratello" divengono oggetto di satira allo scopo di schernire e ridicolizzare i comportamenti dei concorrenti ed evidenziare le carenze della trasmissione;

- il carattere satirico della trasmissione "Mai dire Grande Fratello & Figli" e la deplorazione per i comportamenti scurrili dei concorrenti del "Grande Fratello", nell'ottica del "*castigare ridendo mores*" tipico della satira, alimentando il senso critico del telespettatore, esclude il potenziale effetto nocivo della riproposizione di spezzoni del *reality show*;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "*Italia Uno*", del programma "Mai dire Grande Fratello & Figli", non integra gli estremi della violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2.5, lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

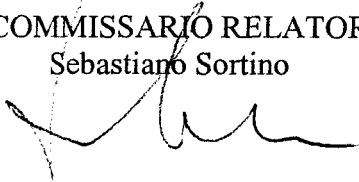
L'archiviazione degli atti.

Napoli, 17 gennaio 2007

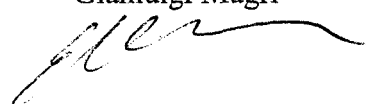
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

